

CIG in deroga per tutto il 2021 senza contributo addizionale

Il DL Sostegni proroga in modo differenziato i trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19

/ Luca MAMONE

Trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale **COVID-19** fino al prossimo giugno 2021 e assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA fino a fine anno.

Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità in materia di trattamenti di integrazione salariale previste nel testo del **decreto "Sostegni"** (art. 8) approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 19 marzo, con cui viene di fatto prorogato lo schema di intervento già consolidato con la legge di bilancio 2021 (**art. 1** comma 300 e segg. della L. 178/2020).

Procedendo con ordine, il decreto in parola stabilisce che per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione del trattamento **CIGO** di cui agli **artt. 19 e 20** del DL 18/2020 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Si ricorda che le disposizioni presenti nella legge di bilancio fissavano il periodo di fruizione tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.

Per quanto riguarda invece i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga previsti sempre dal decreto "Cura Italia" (**artt. 19, 21, 22 e 22-quater** del DL 18/2020), il decreto in commento ne concede la fruizione per una durata massima di **28 settimane** nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. In questo caso la legge di bilancio 2021 ne prevedeva l'applicazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Per tutti i trattamenti indicati in precedenza non si prevede l'applicazione di alcun **contributo addizionale**, mentre i lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Per la CISOA ex art. 19 comma 3-bis del DL 18/2020, la norma in esame prevede che il trattamento venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'**art. 8** della L. 457/72, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Rimangono sostanzialmente invariate – rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente – le modalità e i **termini** di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in argomento, le quali dovranno essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a

quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto "Sostegni" (aprile 2021).

Analogo termine **decadenziale** è previsto anche in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS. Con l'occasione, infatti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare all'Istituto previdenziale i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Rimane ferma, anche in questo caso, la possibilità di ricorrere all'**anticipazione** del pagamento, calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. In tale ipotesi, una volta ricevuti dall'azienda tutti i dati necessari, l'INPS provvederà dunque al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, verrà effettuata in modo semplificato con il flusso telematico denominato **"UniEmens-Cig"**.

Va infine evidenziato che il DL "Sostegni" prevede innanzitutto una proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 del **blocco generalizzato** dei licenziamenti individuali e collettivi; tale blocco opererà poi fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, assegno ordinario e CISOA con causale emergenziale COVID-19. Sul punto va ricordato che i divieti di licenziamento **non** trovano applicazione nelle ipotesi già previste dalla legge di bilancio 2021, come ad esempio nel caso in cui i licenziamenti siano motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.